CAMERA DEI DEPUTATI N. 6439-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 ottobre 1999 (v. stampato Senato n. 4205)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 ottobre 1999

(Relatore: **DI STASI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 21 ottobre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

rilevato che il provvedimento appare caratterizzato da un'omogeneità soltanto parziale, in quanto accanto a disposizioni in materia di fermo biologico, vi sono disposizioni relative al così detto fermo bellico;

considerato che, a fronte di tale parziale omogeneità connessa alla sostanziale diversità di motivazione delle disposizioni contenute nel testo, vi è tuttavia l'apprezzabile intento di evitare l'uso di una pluralità di strumenti normativi per realizzare interventi in materia di fermo pesca;

constatato che andrebbe valutata sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente la limitazione della previsione di benefici a ristoro del fermo bellico alle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, senza tener conto del fatto che vi sono navi che, pur appartenendo ad altri compartimenti marittimi, operano comunque in tale zona;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire le materie oggetto di determinazione da parte del decreto ivi previsto, poiché – a differenza del precedente D.L. 154/1999 che specificava che il decreto ministeriale avrebbe dovuto determinare le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le modalità delle relative erogazioni – si prevede soltanto che il Ministro per le politiche agricole stabilisca con decreto le modalità di attuazione della normativa in esame, non specificando entro che limiti sia esercitabile tale potere, e in particolare se esso possa essere esteso fino a determinare il *quantum* delle elargizioni concesse;

all'articolo 1, comma 2, lett. *b)*, e all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la copertura finanziaria ivi prevista è limitata all'anno 1999;

all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 con il riferimento all'articolo 1 della predetta legge, in quanto l'articolo 4, se pur intitolato alla regolazione dello sforzo di pesca, disciplina materia inerente le licenze di pesca, mentre l'articolo 1, al comma 1 fa riferimento al piano nazionale destinato a regolare la gestione razionale delle risorse biologiche del mare (comma 3, lett. *a)* e la regolazione dello sforzo di pesca in funzione di reali ed accertate capacità produttive del mare (comma 4, numero 3);

all'articolo 2-*bis* valuti la Commissione l'opportunità di chiarire meglio quali siano i soggetti beneficiari delle indennità, dal momento che in base alla formulazione del comma 1 potrebbero risultare inclusi anche coloro che operano nel commercio dei prodotti ittici freschi dell'Adriatico o nelle attività manifatturiere relative a tali prodotti in ambiti territoriali diversi da quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se il ministro per le risorse agricole, in sede di attuazione del decreto-legge, possa determinare anche il *quantum* delle elargizioni da concedere, o se per questo aspetto occorra attenersi alle disposizioni del decreto-legge n. 154 del 1999 e del decreto ministeriale del 2 giugno 1999;

2) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il rinvio all'articolo 4 della legge n. 41 del 1982, che disciplina la materia delle licenze di pesca, con un rinvio all'articolo 1 della legge medesima, che prevede un piano nazionale per promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche, nonché la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

premesso:

che il decreto-legge n. 312 del 1999 risponde a particolari esigenze di necessità ed urgenza connesse agli effetti degli eventi bellici che hanno riguardato il settore della pesca nel mare Adriatico;

che esso interviene in una fase avanzata dell'esercizio finanziario, in cui le risorse disponibili per la copertura di nuove o maggiori spese

sono ormai molto limitate, per cui talune difformità e incongruenze delle clausole di copertura in esso contenute rispetto alla vigente normativa contabile possono considerarsi necessitate e giustificabili;

che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria del decreto-legge sono comunque effettivamente sussistenti, anche se utilizzate, come detto, in maniera talvolta non rispondente alla vigente normativa contabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, alla lettera *a)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449. »;

all'articolo 1, comma 2, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « *b)* quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

all'articolo 2-*bis*, il comma 4, sia sostituito dal seguente: « 4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999. »;

e nel presupposto che le spese autorizzate dall'articolo 1 del provvedimento si intendono riferite all'anno 1999.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

considerato che il provvedimento costituisce un doveroso intervento a fronte delle pesanti difficoltà subite dal settore della pesca e, nella parte introdotta dal Senato, estende i benefici anche agli operatori commerciali e dell'indotto, che hanno egualmente risentito di tali difficoltà,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, una indennità proporzionata al volume d'affari dell'impresa, considerato che il limite massimo di duecentomila lire appare troppo esiguo e non permette di proporzionare l'indennità all'effettivo danno subito;

2. valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione concernente i criteri a cui le regioni dovranno attenersi nella determinazione dell'entità delle provvidenze e delle modalità della relativa erogazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

—

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *1.* Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

—

All'articolo 1:

al comma 2, lettera a), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449; »;

al comma 2, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *1. Identico.*

2. Identico.

3. Identico.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999. ».

Decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 213 del 10 settembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE » di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico:*

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE » di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, **intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;**

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di **parte corrente** « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;**

c) identica.

ARTICOLO 2.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2-*bis*.

1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*
DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole.*
TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6439A
Lire 1000